

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova autorizzazione

OSVYRTI.

Codice ATC - principio attivo: M05BX04 Denosumab.

Titolare: Accord Healthcare S.L.U.

Cod. procedura: EMEA/H/C/006399/0000.

GUUE 30 giugno 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa e in uomini ad aumentato rischio di fratture. Nelle donne in post-menopausa, denosumab riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore.

Trattamento della perdita ossea associata a terapia ormonale ablativa in uomini con cancro alla prostata ad aumentato rischio di fratture (vedere paragrafo 5.1). Negli uomini con cancro alla prostata in trattamento con terapia ormonale ablativa, denosumab riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali.

Trattamento della perdita ossea associata a terapia sistemica con glucocorticoidi a lungo termine in pazienti adulti ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Per uso sottocutaneo.

La somministrazione deve essere eseguita da un soggetto adeguatamente addestrato nelle tecniche di iniezione.

Per le istruzioni sull'uso, sulla manipolazione e sullo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1922/002 A.I.C.: 052237017 /E In base 32: 1KU4QT - 60 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa preriempita (vetro) 1 mL (60 mg/mL) - 1 siringa preriempita

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che una scheda promemoria paziente riguardo l'osteonecrosi della mandibola/mascella venga implementata.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo, ortopedico, nefrologo, oncologo e specialista in medicina fisica e riabilitativa (RRL).

25A04933

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 25 giugno 2025.

Aggiornamento 2025 del contratto di programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. (Delibera n. 27/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei



Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che, pertanto, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (cosiddetta «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale, all'art. 7, l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di ANAS S.p.a., di seguito ANAS;

Vista la Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e ANAS, sottoscritta il 19 dicembre 2002 e, in particolare, l'art. 5, recante «contratto di programma», di seguito CdP;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» che, all'art. 76, trasferisce ad ANAS, in conto aumento del capitale sociale, la rete autostradale e stradale nazionale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile per i beni demaniali;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, le cui disposizioni rimangono in vigore ai sensi dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,



recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 1018, concernente il Piano economico-finanziario e le opere infrastrutturali ad opera dell'ANAS, che tra l'altro prevede che ANAS predisponga «l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che — ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di seguito DEF, che riporta, nella tabella «0» — avanzamento PIS — l'elenco delle infrastrutture strategiche articolate in interventi;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, che indica che «Il contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS S.p.a. nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS S.p.a. garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma individua le opere da realizzare e i servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari» ed il comma 872, che indica che «Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 870 e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui, all'art. 49, è stato disposto il trasferimento, mediante l'aumento di capitale, alla Società Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. delle azioni di ANAS;


Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale, con l'art. 13, comma 5, è stato previsto che «Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025»;

Visto il citato decreto-legge n. 76 del 2020, ed in particolare l'art. 7 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», che al comma 1 ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del MIT, a decorrere dall'anno 2020, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, con il quale, con l'art. 2 «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche», sono stati disciplinati i compiti di ANAS per dare attuazione all'art. 1, commi 1018-1019, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la citata legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121», ed in particolare l'allegato con il quale è stato integrato l'art. 2 del predetto decreto-legge;

Vista la delibera CIPESS del 15 febbraio 2022, n. 1, con la quale questo Comitato ha previsto l'assegnazione di risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, «anticipazioni 2021-2027 - al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», ora MIT;



Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed in particolare il comma 7 dell'art. 26 «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori» relativo al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI);

Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 35, con la quale questo Comitato ha approvato, facendo ricorso a risorse FSC 2021-2027, «l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» che all'art. 1, comma 101, prevede che «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ed in particolare il comma 8, dell'art. 8 che ha modificato l'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, rideterminando il regime temporale di applicazione degli oneri di investimento e prevedendo che «a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.a. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società»;

Vista la delibera CIPESS del 21 marzo 2024, n. 6, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di contratto di programma 2021-2025 tra il MIT e l'ANAS S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge n. 208 del 2015;

Vista la delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 14, «Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia

Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia - Attuazione dell'art. 44, comma 7 lettera b) e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 2024;

Vista la delibera CIPESS del 7 novembre 2024, n. 69, «Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Campania e Città metropolitana di Napoli – Attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48 del 2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2025;


Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 77, «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 2025;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 78, «Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MI-MIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni Attuazione delle delibere CIPESS 1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 17 aprile 2025;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 79, «Piano sviluppo coesione (PSC) Sport – Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 - Assegnazione finanziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2025;

Vista la delibera CIPESS del 30 gennaio 2025, n. 4, «Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Puglia, Regione Sardegna, Città Metropolitana di Bari e Città Metropolitana di Cagliari – Attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2025;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, all'art. 1, comma 537 prevede che «Le risorse destinate alla società ANAS S.p.a. per il finanziamento del contrat-



to di programma 2021-2025 di cui all'art. 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di complessivi 2.022 milioni di euro, di cui 428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma di cui al medesimo periodo, agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione»;

Visto il comma 529 dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024, che riduce da 3.000 milioni di euro a 2.150 milioni di euro la spesa già autorizzata dal comma 511 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica e che contestualmente autorizza, per le medesime finalità, la spesa di 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la proposta di cui alla nota 28 aprile 2025, n. 14480, con la quale il MIT ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato dell'approvazione dell'aggiornamento 2025 al CdP 2021-2025 tra MIT e ANAS, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria di ANAS;

Visto il comma 3 dell'art. 4 «Durata e aggiornamenti» dell'articolato del CdP 2021-2025, approvato con delibera CIPESS n. 6 del 21 marzo 2024, che esplicita che «In conseguenza di disposizioni normative e/o delibere CIPESS che provvedono a stanziare o modificare specifiche risorse finanziarie destinate ad interventi da realizzare a cura di ANAS, successive all'approvazione del presente contratto, le citate disposizioni avranno immediata efficacia per la concessionaria. Le parti provvederanno comunque a recepire le modifiche intervenute negli allegati in occasione di apposito aggiornamento annuale del presente contratto e del Piano pluriennale delle opere ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge di Stabilità 2016»;

Vista la nota 29 aprile 2025, n. 14652, con la quale il MIT ha integrato la documentazione istruttoria;

Vista la nota 5 maggio 2025, n. 5193, con la quale il DIPE ha richiesto al MIT, in esito a un primo esame della documentazione ricevuta, di verificare la coerenza fra la proposta presentata e gli effetti dei definanziamenti di interventi di competenza ANAS S.p.a. già finanziati a valere su risorse FSC 2014-2020 e FSC 2021-2027, operati dal CIPESS con le delibere n. 14, 69, 78 e 79 del 2024 e con la delibera n. 4 del 2025;

Vista la nota MIT 16 maggio 2025, n. 5446, con la quale è stata inoltrata la nota ANAS n. 419930 del 14 maggio 2025, con la quale sono state comunicate le verifiche aggiuntive effettuate sulla disponibilità delle risorse FSC, tenendo conto dei definanziamenti intervenuti, in particolare con la delibera CIPESS n. 78 del 2024, ed è stata inviata la documentazione aggiornata, in sostituzione di quella precedentemente presentata;

Vista la nota 28 maggio 2025, n. 6161, con la quale il DIPE, in esito all'esame della documentazione ricevuta in data 16 maggio, ha richiesto al MIT, specifici chiarimenti e integrazioni;

Vista la nota 5 giugno 2025, n. 6176, con la quale il MIT ha inoltrato la nota 4 giugno 2025, n. 489755, con la quale, ANAS dichiara di aver provveduto ad aggiornare la documentazione già trasmessa con nota prot. ANAS CDG 0419930 del 14 maggio 2025, riportando i chiarimenti richiesti;

Vista la nota 10 giugno 2025, n. 164998, con la quale la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, ha formulato osservazioni e richieste di chiarimento, illustrate durante la seduta preparatoria al CIPESS del 10 giugno 2025;

Vista la nota 17 giugno 2025, n. 6608, con la quale il MIT ha inoltrato la documentazione aggiornata da ANAS con nota 16 giugno 2025, n. 532504, riportando i chiarimenti richiesti dal MEF;

Visto l'aggiornamento dell'articolato, il quale non comporta modifica delle pattuizioni convenzionali preesistenti e delle clausole contrattuali e non interviene sull'articolato del contratto di programma 2021-2025, prevedendo esclusivamente una allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente da finalizzare all'esecuzione di attività ed opere già programmate, come indicato negli allegati:

allegato 1 «Proposta di allocazione dei fondi stanziati dalla legge di bilancio 2025»;

allegato 2 «Nuove opere»;

allegato 3 «Elenco degli interventi della SS 106 Jonica con allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 529 della legge di bilancio 2025»;

Vista la relazione istruttoria del MIT che richiama la relazione illustrativa dell'ANAS S.p.a., inviata con nota 532504 del 16 giugno 2025, comprensiva degli allegati aggiornati, nonché dei nuovi allegati esplicativi allegato I e allegato L, come di seguito riportato:

allegato A: Ripartizione geografica risorse LB2025;

allegato B: Relazione sui fabbisogni di manutenzione;

allegato C: Elenco nuove opere;

allegato D: Relazione stato attuazione interventi CdP 2021-2025;

allegato E: Tabelle riepilogative CdP 2021-2025;

allegato F: Riepilogo fonti di finanziamento;


allegato G: Interventi interessati dall'applicazione dell'art. 1, comma 873, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);

allegato H: Attingimenti fondi maggiori esigenze lavori in corso e progetti in fase di approvazione;

allegato I: Elenchi interventi «Fondo maggiori costi per progetti in fase di approvazione e maggiori esigenze lavori in corso»;

allegato L: Stato di attuazione del contratto di Programma 2016-2020 - Nuove Opere;

Considerato che la proposta di allocazione dei fondi stanziati dalla citata legge di Bilancio 2025, per un importo complessivo di 2.022 milioni di euro, prevede la seguente ripartizione:



	Finanziamenti stanziati dalla Legge di Bilancio 2025	2.022.000.000,00
A.1	Interventi di nuove opere programmate nel CdP 2021-2025	368.843.166,63
A	Totale Nuove Opere	368.843.166,63
B.1	Totale Nuova Manutenzione Programmata	630.000.000,00
B.2	Fondo per interventi non programmati derivanti dagli esiti delle ispezioni di ANSFISA	45.000.000,00
B.3	Fondo per dissesto idrogeologico	40.000.000,00
B.4	Fondo per Danni ed Emergenze	50.000.000,00
B.5	Fondo per Progettazione manutenzione	2.000.000,00
B.6	Applicazione Linee Guida ponti, viadotti e gallerie (DM 204/22 e DM 247/22) e barriere di sicurezza	100.000.000,00
B.7	Interventi di Mitigazione acustica	3.000.000,00
B.8	Fondo per completamento adeguamenti DLgs 264/06	100.000.000,00
B	Totale Interventi Manutenzione	970.000.000,00
C.1	Fondo maggiori costi per progetti in fase di approvazione	625.156.833,37
C.2	Maggiori esigenze per lavori in corso	
C	Maggiori fabbisogni	625.156.833,37
D	Investimenti Tecnologici	30.000.000,00
E	Fondo progettazione interventi di prossima programmazione	28.000.000,00
	Totale (A+B+C+D+E)	2.022.000.000,00

Considerato che nella categoria «nuove opere», già presenti nel CdP, riportate nell'allegato C, sono previsti n. 15 interventi cantierabili per un investimento di 1.037,9 milioni, di cui 368,84 milioni coperti dalle risorse della legge di bilancio 2025;

Considerato che le risorse relative agli interventi della Manutenzione e Nuove opere (allegato A), sono distribuite secondo la seguente ripartizione territoriale:

Sud e Isole 48,41 %;

Centro 20,44 %;

Nord 31,15 %;

Considerato che i principali interventi, con indicata la proposta dei fabbisogni finanziabili con la legge di bilancio 2025, sono i seguenti:


S.S. 640 - Lavori di ricostruzione del viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 640 Caltanissetta (72 milioni di euro);

Autostrada A2 «Mediterranea» - Viabilità complementare. Porto di Gioia Tauro - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T. Collegamento Porto di Gioia Tauro *gate* sud - A2 (I lotto e II lotto) (52 milioni di euro);

SS.n. 45-*bis* - Opere di costruzione della galleria in variante tra il km 86+567 e il km 88+800 finalizzata a sottendere le attuali gallerie ogivali a sezione ristretta (49 milioni di euro);

SS10 «Padana Inferiore» - Variante in nuova sede fra Cerea (VR) e Sanguinetto (VR) - I Stralcio (40 milioni di euro);

S.S. n. 20 - Lavori di costruzione del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive della costruzione dell'opera di presa della sorgente S. Macario - Alesaggio Galleria storica ed opere lato Italia - Progetto esecutivo (37 milioni di euro);



Considerato che, con nota prot. n. 290995 del 1° aprile 2025, ANAS ha rappresentato l'esigenza di effettuare un'integrazione della sezione «Studi e progettazioni» del contratto di programma vigente, prevedendo l'inserimento dell'intervento «NA239 - Asse Autostradale Caserta-Benevento», in quanto l'infrastruttura in oggetto risponde ad una richiesta specifica del territorio, finalizzata al miglioramento del collegamento stradale Caserta-Benevento, di connessione tra le province di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino;

Considerato che gli interventi relativi alla S.S. n. 106 Jonica, con allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 529 della legge di bilancio 2025, sono oggetto di altra separata delibera;

Considerato che ANAS S.p.a., con la citata nota n. 532504 del 16 giugno 2025, ha comunicato di aver adempiuto all'obbligo di copertura assicurativa, di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023. Contestualmente ANAS S.p.a. ha dichiarato di aver proceduto «a seguito di apposita procedura di gara, alla sottoscrizione del contratto per servizi assicurativi contro i danni al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare con decorrenza dalle h. 24,00 del 22 aprile 2024 fino alle h. 24,00 del 22 aprile 2026 per un valore di capitale assicurato ad oggi pari a 502.589.555,82 euro. In merito alle modalità di finanziamento del premio, la Società ha precisato che tale costo troverà copertura nell'ambito del contratto di programma, utilizzando le risorse relative al finanziamento dei Servizi»;

Considerato che il MIT esercita poteri di alta vigilanza e le funzioni di indirizzo strategico su ANAS;

Preso atto che l'aggiornamento 2025 del CdP 2021-2025 riporta le integrazioni e le modifiche necessarie a recepire il nuovo quadro normativo di riferimento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota n. 7290 del 25 giugno 2025, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordina-

mento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito nota congiunta, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è approvato lo schema di Aggiornamento 2025 del contratto di programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. comprensivo dell'aggiornamento dell'articolato per il 2025, in relazione alla allocazione delle risorse della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con i seguenti allegati:

allegato 1 «Proposta di allocazione dei fondi stanziati dalla legge di bilancio 2025»;

allegato 2 «Nuove opere»;

allegato 3 «Elenco degli interventi della SS 106 Jonica con allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 529 della legge di bilancio 2025»;

nonché degli ulteriori allegati di dettaglio:

allegato A: Ripartizione geografica risorse LB2025;

allegato B: Relazione sui fabbisogni di manutenzione;

allegato C: Elenco Nuove opere;

allegato D: Relazione Stato attuazione interventi CdP 2021-2025;

allegato E: Tabelle riepilogative CdP 2021-2025;

allegato F: Riepilogo fonti di finanziamento;


allegato G: Interventi interessati dall'applicazione dell'art. 1, comma 873, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);

allegato H: Attingimenti fondi maggiori esigenze lavori in corso e progetti in fase di approvazione;

allegato I: Elenchi interventi «Fondo maggiori costi per progetti in fase di approvazione e maggiori esigenze lavori in corso»;

allegato L: Stato di attuazione del contratto di programma 2016-2020 - Nuove Opere.

2. I fondi assegnati all'ANAS dalla legge di bilancio per l'anno 2025 sono ripartiti come segue:



	Finanziamenti stanziati dalla Legge di Bilancio 2025	2.022.000.000,00
A.1	Interventi di nuove opere programmate nel CdP 2021-2025	368.843.166,63
A	Totale Nuove Opere	368.843.166,63
B.1	Totale Nuova Manutenzione Programmata	630.000.000,00
B.2	Fondo per interventi non programmati derivanti dagli esiti delle ispezioni di ANSFISA	45.000.000,00
B.3	Fondo per dissesto idrogeologico	40.000.000,00
B.4	Fondo per Danni ed Emergenze	50.000.000,00
B.5	Fondo per Progettazione manutenzione	2.000.000,00
B.6	Applicazione Linee Guida ponti, viadotti e gallerie (DM 204/22 e DM 247/22) e barriere di sicurezza	100.000.000,00
B.7	Interventi di Mitigazione acustica	3.000.000,00
B.8	Fondo per completamento adeguamenti DLgs 264/06	100.000.000,00
B	Totale Interventi Manutenzione	970.000.000,00
C.1	Fondo maggiori costi per progetti in fase di approvazione	625.156.833,37
C.2	Maggiori esigenze per lavori in corso	
C	Maggiori fabbisogni	625.156.833,37
D	Investimenti Tecnologici	30.000.000,00
E	Fondo progettazione interventi di prossima programmazione	28.000.000,00
	Totale (A+B+C+D+E)	2.022.000.000,00

3. Prescrizioni:

3.1. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell'aggiornamento 2025 del contratto di Programma 2021-2025 a seguito della pubblicazione della presente delibera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla sua trasmissione, unitamente ai relativi allegati, al Ministero dell'economia e delle finanze e al DIPE.

4. Raccomandazioni:

4.1. Al fine di dare evidenza del rispetto dell'obbligo assicurativo per eventi catastrofali di cui all'art. 1, comma 101, legge n. 213 del 2023, si raccomanda di inserire nelle premesse dell'aggiornamento in esame una presa d'atto del seguente tenore: «ANAS con nota n. 532504 del 16 giugno 2025 ha comunicato di aver adempiuto all'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023. ANAS ha proceduto, a seguito di apposita procedura di gara, alla sottoscrizione del contratto per servizi assicurativi contro i danni al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare con decorrenza dalle h. 24,00 del 22 aprile 2024 fino alle h. 24,00 del 22 aprile 2026 per un valore di capitale assicurato ad oggi pari a 502.589.555,82 euro. In merito alle modalità di finanziamento del premio, la Società ha precisato che tale costo troverà copertura nell'ambito del contratto di programma, utilizzando le risorse relative al finanziamento dei Servizi».

4.2. Si raccomanda al MIT di proporre tempestivamente lo schema del nuovo contratto di programma 2026-2030 per la relativa approvazione da parte di questo Comitato.

4.3. Si raccomanda ad ANAS di aggiornare la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) per il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) con riferimento alle opere di cui all'allegato 2 «Nuove opere» e alla generalità degli interventi ricompresi nel piano pluriennale 2021-2025.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al contratto di programma in esame.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1389

25A04950

